

## REGOLAMENTO (CE) N. 84/2000 DELLA COMMISSIONE

del 13 gennaio 2000

che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2775/1999

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,(1) considerando che una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco in Spagna è stata indetta con il regolamento (CE) n. 2775/1999 della Commissione <sup>(3)</sup>;(2) considerando che, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1963/95 <sup>(5)</sup>, la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere la fissazione di una riduzione massima del dazio all'importazione; che per tale fissazione si deve tener conto, in particolare, dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95; che è dichiarato aggiudicatario ogni concorrente la cui offerta non superi l'im-

porto della riduzione massima del dazio all'importazione;

(3) considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la riduzione massima del dazio all'importazione al livello di cui all'articolo 1;

(4) considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per le offerte comunicate dal 6 al 13 gennaio 2000 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2775/1999 la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco è fissata a 69,70 EUR/t per un quantitativo massimo globale di 20 000 t.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 14 gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.<sup>(2)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.<sup>(3)</sup> GU L 334 del 28.12.1999, pag. 7.<sup>(4)</sup> GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4.<sup>(5)</sup> GU L 189 del 10.8.1995, pag. 22.